

COMUNE DI LAURO PROVINCIA DI AVELLINO



"Lavori di adeguamento strutturali della Casa Municipale di Lauro"

Progetto esecutivo

ELABORATO

E.E.R.5

SCHEMA DI CONTRATTO

NOVEMBRE 2020

IL PROGETTISTA

LA STAZIONE APPALTANTE



TEAM PROJECT



REPUBBLICA ITALIANA Comune di LAURO Provincia di AVELLINO

CONTRATTO D'APPALTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA CASA MUNICIPALE DI LAURO (AV) ED OPERE CONSEGUENZIALI.

L'anno 2017, il giorno, del mese di, presso l'ufficio di Segreteria della
residenza Municipale, avanti a me dr Segretario Generale del Comune di LAURO
(AV), autorizzato <i>opelegis</i> a rogare gli atti nell'interesse dell'Ente medesimo, si sono personalmente costituiti:
a) L'Arch. Diego Maria Troncone nato ad Avellino il 19.04.1972 nella qualità di Responsabile
dell'Ufficio Tecnico, ai sensi dell'art.107 – comma 3 – lett. c) del D.Lgs. n.267/2000, domiciliato
per le funzioni che svolge, presso il Comune di Lauro, il quale dichiara di agire, nel presente atto, in
nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune, C.F. Comune 80012300648;
b) l'Impresa
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;
PREMESSO
I comparenti, della cui identità personale e poteri di rappresentanza io ufficiale Rogante sono certo
premettono quanto segue:
- Con deliberazione della è stato approvato il progetto esecutivo dei LAVORI DI
ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA CASA MUNICIPALE DI LAURO (AV) ED
OPERE CONSEGUENZIALI, per un importo complessivo a base d'asta di Euro 888'504,75 di cui
€ 846'195,00 per lavori a base d'asta ed $€$ 42'309,75 per onero della Sicurezza non soggetti a
ribasso;
con determina UTC nrè stata aggiudicata definitivamente l'efficacia
dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori di "LAVORI DI ADEGUAMENTO
STRUTTURALE DELLA CASA MUNICIPALE DI LAURO (AV) ED OPERE
CONSEGUENZIALI" all'impresa "";
Ai sensi dell'art. 49, comma 3, della Legge regione Campania 3/2007 (articolo 106, comma 3, del
D.P.R. 207/2010), in data è intervenuta la sottoscrizione del verbale tra il
responsabile unico del procedimento, e l'appaltatore con il quale si è dato atto del permanere delle
condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, con riferimento a quelle di cui al
comma 1, lettere a), b) e c) dell'art. 49, comma 1, della Legge regione Campania 3/2007 (articolo
106, comma 1, del D.P.R. 207/2010).
che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e
finanziaria della citata impresa;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 – Disposizioni preliminari

La premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente contratto;

Art. 2. Consenso ed Oggetto del Contratto

La stazione appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di Contratto di Appalto per LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA CASA MUNICIPALE DI LAURO (AV) ED OPERE CONSEGUENZIALI

L'Appaltatore si impegna alla esecuzione di tutte le prestazioni indispensabili all'esatto adempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto, alle condizioni e secondo le prescrizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati. Art. 3. Ammontare del Contratto.
L'importo contrattuale complessivo netto ammonta ad Euro di cui
per lavori e 42'309,75 per oneri di sicurezza.
attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta
fisso ed invariabile.
Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore attesta:
 di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo; di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A
Il contratto è stipulato "a Misura" ai sensi del D.Lgs. 50/2016, e dell'art. 1.2 del Capitolato
Speciale d'Appalto.
Art. 4. Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione
La spesa di cui al presente appalto sarà sostenuta con i fondi
Art 5 Condizioni generali del Contratto

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Contratto, dal Capitolato Speciale di Appalto, dalle relazioni e dai grafici di progetto e degli altri elaborati e documenti facenti parte del contratto, che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

Sono altresì estranee al contratto, e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'Appaltatore.

Il Direttore dei Lavori potrà riferirsi al computo metrico ed alle quantità in esso riportate per verificare l'attendibilità delle aliquote delle lavorazioni eseguite;

Art. 6. Dichiarazioni dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 5, del D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore:

- Dichiara di aver tenuto conto, all'atto della determinazione del ribasso, degli oneri generali e particolari indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto nonché di quelli connessi al rispetto delle norme contenute nel Piano di sicurezza.
- Dichiara che ha ottemperato all'obbligo di controllo delle voci riportate nella lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dei lavori, attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico.

Art. 7. Domicilio dell'Appaltatore - Comunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. 19.04.2000, n. 145, l'Appaltatore elegge domicilio nel comune di ______ sede dell'impresa.

È onere dell'Appaltatore comunicare tempestivamente alla stazione appaltante qualsiasi variazione od impedimento relativo al domicilio cui deve essere inoltrata la comunicazione. In caso contrario, la Stazione Appaltante è sollevata da ogni responsabilità.

Ogni notificazione o comunicazione, le intimazioni, e le assegnazioni di termini, dipendenti dal Contratto di Appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore, di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, o del direttore tecnico, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto dall'Appaltatore ai sensi del presente articolo di contratto a mezzo FAX, PEC o spedizione postale.

Art. 8. Rappresentanza - Direzione Tecnica.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante i nominativi del Direttore tecnico di cantiere e del responsabile della sicurezza entro sette giorni dalla stipula del presente contratto.

Art.9. Termini per la Consegna dei Lavori.

La consegna dei lavori deve avvenire entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta approvazione da parte della stazione appaltante del progetto esecutivo. Il responsabile del procedimento provvede a comunicare l'approvazione del progetto esecutivo al direttore dei lavori, autorizzandolo contemporaneamente alla consegna dei lavori.

Ai sensi dell'articolo 153, comma 8, del D.P.R. 207/2010, ove la consegna avvenga in ritardo per fatto o per colpa della stazione appaltante, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore al 10% dell'importo netto contrattuale. Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo secondo le modalità di calcolo stabilite all'articolo 157 del medesimo D.P.R. 207/2010. La suindicata facoltà di non accogliere l'istanza dell'Appaltatore non potrà essere esercitata dalla Stazione Appaltante qualora il ritardo superi la metà del termine utile contrattuale.

Art. 10. Consegna dei Lavori.

Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiale per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

Il direttore dei lavori procederà alle operazioni di consegna nel rispetto dell'articolo 153, 154 e 155, del D.P.R. 207/2010.

Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Il verbale di consegna contiene l'indicazione delle condizioni dell'area e delle strutture presenti, e la dichiarazione che la stessa è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio dei lavori ad eccezione delle eventuali aree che ai sensi del presente appalto dovranno essere acquisite dall'Appaltatore.

Il verbale, redatto in duplice copia, è sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore nella persona del legale rappresentante o da procuratore munito di apposito mandato.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine per il compimento dei lavori resta comunque quello della data di prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Art. 11. Termini per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali – Proroghe.

Termine per la ultimazione dei lavori.

Il termine massimo per la esecuzione dei lavori è di 294 (duecentonovantaquattro) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

Per l' esecuzione dei lavori non è prevista la concessione di proroghe. Una proroga, tuttavia, potrà essere concessa solo per cause di forza maggiore, ovvero per cause impreviste ed imprevedibili

all'atto della stipula del contratto non dipendenti da comportamenti non diligenti e/o omissivi dell'Appaltatore.

La proroga viene concessa dalla Stazione Appaltante a seguito di tempestiva richiesta dell'Appaltatore e su specifico parere del direttore dei lavori e del responsabile unico del procedimento.

Art. 12. Penale per ritardi.

In caso di ritardo nella ultimazione dei lavori all'Appaltatore sarà applicata una penale giornaliera pari al quattro per mille dell'importo contrattuale che complessivamente non potrà comunque superare il 10% del valore complessivo dell'Appalto.

Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile unico del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.

La medesima penale, nella stessa entità di cui al comma precedente, trova applicazione anche in caso:

- di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- di ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- di ritardo nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori. in caso:
- di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- di ritardo nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori La penale è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire.

in caso:

• di ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati, la penale è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del della elaborazione dello stato finale dei lavori.

Qualora nel corso dei lavori, il ritardo nell'adempimento determina un importo della penale superiore al 10% del valore complessivo dell'Appalto, il direttore dei lavori provvede ad informarne tempestivamente il responsabile unico del procedimento, il quale promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo secondo le modalità di cui all'articolo 16 del presente contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 13. Risoluzione - Recesso del contratto.

La Stazione Appaltante, può avviare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) Per reati accertati;
- b) Per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Nel primo caso (**Risoluzione dei contratti per reati accertati** – articolo 135 del D.Lgs. 163/2006), qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile unico del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nel secondo caso (**Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo**), il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori. Rientrano in tale fattispecie:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o del direttore dei lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del D.L.vo 81/2008;

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione.

In tale caso il direttore dei lavori invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore.

Su indicazione del responsabile unico del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile unico del procedimento dispone la risoluzione del contratto

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile unico del procedimento.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile unico del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto con l'Appaltatore, il responsabile unico del procedimento, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro Appaltatore i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà previste dal Codice dei Contratti.

Qualora il rapporto contrattuale sia risolto per inadempimento della stazione appaltante ovvero quest'ultimo revochi l'Appalto per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati all'Appaltatore:

- a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dall'Appaltatore;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
- c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire.

Dette somme sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori dell'Appaltatore e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.

La efficacia della revoca dell'Appalto è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'Appaltatore di tutte le somme previste alle precedenti lettere a), b) e c).

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento degli indennizzi precedentemente indicati.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

I materiali sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.

La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

Articolo 14. Sospensioni e riprese dei lavori.

La sospensione dei lavori è regolamentata dall'articolo 158 del D.P.R. 207/2010 e dagli articoli 159 e 160 del medesimo D.P.R. 207/2010.

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni meteorologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, del D.Lgs. 163/2006. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

Qualora l'Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Art. 15. Oneri a carico dell'appaltatore.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale di Appalto.

In ogni caso l'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 16. Varianti alle opere in progetto.

Non sono ammesse, ai sensi di legge, varianti alle opere in progetto, salvo i casi previsti dall'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni.

La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere all'atto esecutivo quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita ed economia dei lavori, senza che l'appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o di tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Nessuna variazione o addizione può essere introdotta dall'Appaltatore al progetto approvato se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del Codice (articolo 161, comma 1, del

D.P.R. 207/2010). Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori.

La elaborazione della stima di perizia sarà determinata per le sole opere che riguardano la variante che si è resa necessaria, sia per quelle in più, sia per quelle in meno, essendo quelle non involte in detta variante, per la definizione stessa di appalto a corpo di cui all'articolo 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, fisse ed invariabili e non soggette a verificazione di misura da alcuna delle parti contraenti.

La stima delle sole opere afferenti la variante è determinata sulla base dell'elenco prezzi unitari riportato nel capitolato Speciale di Appalto, determinato, a seguito della gara di appalto, con i prezzi offerti in sede di gara. Detti prezzi sono quelli netti offerti in sede di gara, eventualmente corretti ai sensi dell'articolo 119, comma 7, del D.P.R. 207/2010.

A tal riguardo, l'Appaltatore dichiara espressamente che la suindicata lista è relativa alla parte dei lavori a corpo, posta a base di gara, e che pertanto ha valore ai soli fini del calcolo delle percentuali delle partite contabili e non anche per la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito a corpo nell'ammontare fisso ed invariabile dedotto in contratto.

Le percentuali delle partite contabili da rideterminarsi a seguito della elaborazione della stima di perizia saranno calcolate mediante l'utilizzo delle schede di aggregazione degli articoli riportate in capitolato Speciale di Appalto.

Alle varianti si applica l'articolo 161 del D.P.R. 207/2010.

Se nella redazione della perizia di variante occorre determinare nuovi prezzi, il direttore dei lavori, elaborerà le relative analisi nei modi previsti dall'articolo 163 del D.P.R. 207/2010.

Dovrà predisporre gli stessi per la relativa contabilità, o definendo una nuova partita contabile e/o inserendoli nelle partite contabili contrattuali, secondo le citate schede di aggregazione.

Art. 17. Anticipazioni all'Appaltatore.

All'appaltatore sarà riconosciuta l'anticipazione contrattuale pari al 10% dell'importo complessivo del contratto in appalto. Detto importo potrà essere richiesto a valle del materiale avvio dei lavori e previa presentazione di regolare fattura, nonché delle garanzie come previsto dall'articolo 26 – ter decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, converto con legge 9.08.2013, n.98 comma 1, ultimo periodo. La compensazione dell'anticipazione è effettuata nel rispetto di quanto stabilito dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 26 – ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, converto con legge 9.08.2013, n.98.

Art. 18. Contabilizzazione dei lavori.

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti è effettuata, per ogni partita contabile (gruppo e/o sottogruppo di lavorazione omogenea) in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllarne l'attendibilità attraverso il riscontro nel computo metrico. In ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti.

Le misurazioni e i rilevamenti sono effettuati in contraddittorio tra le parti. Tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci.

Per gli eventuali lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia, si procede secondo le relative speciali disposizioni di legge.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati in ragione della percentuale contabilizzata per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Materiali a piè d'opera

Ai sensi dell'articolo 180, comma 4, del D.P.R. 207/2010, il Capitolato Speciale di Appalto indica i manufatti per i quali è previsto il loro accreditamento in contabilità prima della messa in opera, stabilendone il prezzo a piè d'opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.

Ai sensi dell'articolo 180, comma 5, del D.P.R. 207/2010, nel registro di contabilità, all'importo dei lavori eseguiti, è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

Art. 19. Conto Finale.

Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori che si rileva dal relativo certificato, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile unico del procedimento.

Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:

- i verbali di consegna dei lavori;
- gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'Appaltatore;
- le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- gli ordini di servizio impartiti;
- la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti;
- i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;

- gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;
- gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);
- tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Art. 20. Pagamenti in acconto - Ritenute - Pagamento Rata di Saldo.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, in ragione dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunge un importo non inferiore a Euro 200.000,00 (duecentomila/00 come previsto dall'art. 4.15 del Capitolato Speciale d'Appalto.

I pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.

Ai sensi dell'articolo 3, della Legge 13.08.2010, n.136, concernente il Piano Straordinario contro le mafie, l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A.

Per il presente contratto l'Appaltatore, come sopra costituito, dichiara che per tutti i pagamenti saranno utilizzati i seguenti conti correnti, accesi in via non esclusiva per detto appalto presso:

Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 3 della citata legge 136/2010, saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento in oggetto. A tal riguardo si precisa che Il CUP dell'intervento oggetto del presente appalto è il seguente:

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione, prescindendo dall'importo minimo stabilito precedentemente indicato.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Appaltatore, in forza del presente contratto, è effettuato, dopo l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di ultimazione dei lavori Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, c.c.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 141, comma 9, del D.Lgs 163/2006, almeno di pari importo, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 21. Ritardo nei pagamenti.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'art. 142, 143 e 144 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 c.c., ovvero, previa

costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 144, comma 4, del D.P.R. 207/2010, gli interessi dimora sono comprensivi del maggior danno subito dall'appaltatore, ai sensi dell'articolo 1224, comma 2 del Codice Civile.

Art. 22. Revisione Prezzi.

Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.

Le parti esplicitamente convengono che al contratto non si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'art. 133, del D.lgs 163/2006.

Art. 23. Collaudo.

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 c.c., l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di. collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

Art. 24. Consegna delle Opere alla Stazione Appaltante.

Sino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, ed alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante, l'appaltatore ha l'obbligo della custodia, della buona conservazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera.

Per la presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante, sarà redatto uno specifico verbale tra il responsabile unico del procedimento e l'Appaltatore.

Ferme restando tutte le suddette disposizioni di questo articolo, la Stazione Appaltante ha sempre il diritto di richiedere all'Appaltatore la consegna di parti dell'opera completate o dell'intera opera ultimata anche prima del collaudo definitivo, ai sensi degli artt.1665 e seguenti del codice civile e dell'articolo 230 del DPR 207/2010.

Art. 25. Controversie.

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non inferiore al 10% il responsabile unico del procedimento procede nei termini previsti dall'articolo 240 del D.lgs. 163/2006.

Con l'accettazione delle parti della proposta di accordo bonario cessa la materia del contendere. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la valutazione delle stesse è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Avellino ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 26. Fallimento dell'Appaltatore.

In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli artt. 340 e 341 della Legge 2248/1865.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 1 e 2 dell'art. 94 del regolamento generale.

Art. 27. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori,

nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data28.10.2016, protocollo Inail 52177338 con validità sino al giorno 25.02.2017.

Art. 28. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

Con la firma del presente Contratto di appalto l'Appaltatore, si impegna a ottemperare a tutto quanto previsto dal D.Lgs.81/2008.

L'Appaltatore si impegna, altresì, ad ottemperare a tutto quanto riportato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, nonché a tutte le disposizioni che il Coordinatore in fase di esecuzione riterrà opportune durante l'esecuzione dell'opera.

Art. 29. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base alla comunicazione antimafia, acquisita al protocollo della stazione appaltante in data 01.06.2016 al numero 3695;

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 30. Subappalto.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 37, comma 11, e dall'articolo 118, comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.

In occasione di ogni SAL l'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante le lavorazioni eseguite dal/i Subappaltatore/i ed il/i relativo/i importo/i.

L'affidatario inoltre corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Qualora l'Appaltatore non trasmette le fatture quietanziate del/i subappaltatore/i o del/i cottimista/i entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore medesimo. In tale evenienza, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, potrà procedere anche al pagamento diretto degli importi non liquidati al subappaltatore trattenendo la somma dal Certificato di Pagamento sospeso.

Art. 31 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

Ai sensi dell'articolo 113 del D.lgs. 163/2006, a garanzia degli impegni assunti con il presen	ite
contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzio	ne
definitiva mediante numeroin data rilasciata dal	lla
società/dall'istituto agenzia/filiale di per l'importo di euro pari	al
per cento dell'importo del presente contratto.	

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 32. Assicurazioni a carico dell'Appaltatore - Responsabilità verso terzi.

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell'articolo 125 del D.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

- a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro), così ripartito:
- opere, la somma assicurata dovrà essere pari all'importo del contratto;
- b) danni a opere ed impianti preesistenti, euro ,00 (Euro/00)
- c) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro ,00 (Euro/00)

Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

- 5. L'appaltatore si obbliga a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, oppure dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, per i medesimi massimali di cui ai commi 2 e 3, rivalutati annualmente.
- b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro (...........).

Art. 33. Danni alle Opere – Danni di Forza Maggiore.

È a completo carico dell'Appaltatore la riparazione, a sua cura e spese, dei danneggiamenti di qualsiasi genere che venissero arrecati per qualsiasi causale (esclusi quelli di forza maggiore, nei limiti appresso stabiliti) a qualsiasi opera (scavi, rinterri, murature, tubazioni, ecc.) in corso di esecuzione o già eseguita, nonché alle provviste, ai materiali a piè d'opera, alle opere provvisionali ed al macchinario e attrezzatura dell'Appaltatore.

I danni di forza maggiore, quelli cioè provocati alle opere, nel corso dell'appalto sino al collaudo, da eventi imprevedibili ed eccezionali, per i quali non siano state trascurate dall'Appaltatore le normali ed ordinarie precauzioni, dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente appena verificatosi l'evento dannoso ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i 5 giorni da quello dell'evento.

Appena avvenuta la denuncia il direttore dei lavori provvederà ad accertare, redigendone processo verbale:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, in quanto differisce dallo stato precedente;
- b) le cause dei danni e se di forza maggiore;
- c) se vi fu negligenza e per parte di chi;
- d) se furono osservate le regole dell'arte e le prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) se non fu omessa alcuna delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.

Frattanto l'Appaltatore non può, per nessun motivo, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia seguito l'accertamento dei fatti.

Nessun compenso è dovuto:

- quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere;
- per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio ed in generale degli oggetti indicati nell'art. 16 del Capitolato Generale;
- per i danni di forza maggiore subiti da opere non ancora misurate o non inserite regolarmente in contabilità.

Art. 34. Conferimento e trattamento delle materie

I materiali prodotti dalle operazioni di scavo e/o di demolizione saranno conferiti ad impianti autorizzati per il trattamento e lo smaltimento dei codici CER assegnati.

Tutte le attività di caratterizzazione e smaltimento saranno effettuate nel rispetto del Titolo IV del Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, articoli da 177 a 266, secondo le indicazioni del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 35. Documenti che fanno parte del contratto.

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti, in ordine di prevalenza ai sensi dell'art. 137 DPR 207/2010

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M.LL.PP. 19.04.2000, n.145;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- Relazioni ed elaborate grafici di progetto;
- l'Elenco dei Prezzi unitari offerti relativi ai lavori a misura.
- il Cronoprogramma;
- Il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Cauzione definitiva;
- DURC;
- le relazioni ed i disegni di progetto, ivi comprese le opere di miglioramento

Art. 36. Discordanza degli atti contrattuali - Ordine di validità.

Le informazioni contenute negli elaborati progettuali grafici, descrittivi, specificativi e calcolativi, si sommano e si integrano, quindi non necessariamente devono essere ripetute in tutti tali elaborati. Se si riscontrassero discordanze tra disposizioni contrattuali scritte, grafiche e di calcolo, varranno le disposizioni più favorevoli per la Stazione Appaltante, intendendo come più favorevoli quelle che presentano uno o più dei seguenti elementi: maggiori quantità, migliori qualità, maggiori accessori, maggiore completezza di esecuzione, migliori prestazioni.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante l'Appaltatore ne farà oggetto di immediata segnalazione scritta al Direttore dei Lavori ed al Responsabile Unico del Procedimento per i conseguenti eventuali provvedimenti di notifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno redatto in scala di maggiore dettaglio.

In ogni caso, resta espressamente stabilito che nel caso in cui si riscontrassero discordanze tra i diversi atti contrattuali, ai fini interpretativi delle norme, si attribuisce prevalenza alle clausole, alle prescrizioni tecniche e di progetto contenute nei documenti contrattuali nel seguente ordine:

- 1. Il Contratto di Appalto;
- 2. Il CapitolatoSpecialed'Appalto;

Art. 37. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Nell'esecuzione dell'appalto dovranno esattamente osservarsi le condizioni stabilite nel presente Contratto, dal Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dal relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 207/2010, dal Capitolato Generale approvato con D.M.LL.PP. 145/2000, dal Capitolato Speciale di Appalto e delle altre leggi e decreti nonché delle Norme vigenti in materia nello stesso richiamate.

Dovranno inoltre osservarsi le norme tecniche dettate da leggi, decreti e normative vigenti, anche se non esplicitamente richiamate relative alle opere oggetto di appalto.

L'appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile, dichiara di conoscere ed accettare espressamente tutte le norme del presente Capitolato Speciale di Appalto, e che il corrispettivo di contratto comprende e compensa tutti gli oneri conseguenti all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze vigenti alla data del contratto.

Qualora nel corso del tempo contrattuale dovessero intervenire leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, la cui osservanza dovesse modificare gli oneri posti a carico dell'Appaltatore alla data del contratto, l'incidenza di detti nuovi oneri verrà valutata ai sensi dell'articolo 163 del D.P.R. 207/2010, mediante redazione di nuovi prezzi o corrispettivi in aggiunta o in detrazione a quelli di contratto, a secondo che le nuove norme determinino un aggravio od una diminuzione degli oneri a carico dell'Appaltatore.

Art. 38. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Art. 39 - Clausola risolutiva espressa.

Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, qualora l'Appaltatore non rispetti gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dagli articolo 21 e 31 del presente contratto.

In tale ipotesi, la Stazione Appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto o già approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

Art. 40. Norma di Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto o erroneamente regolato si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in materia nonché ad altre norme di carattere generale, in quanto compatibili.

Art. 41. Sottoscrizione delle Clausole Onerose.

L'Appaltatore dichiara di aver letto, separatamente, analiticamente e nel complesso di tutto l'atto, le norme previste agli articoli 2, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36 e 38, ed, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, dichiara di approvare, con la sottoscrizione del presente, specificamente le norme contenute negli articoli 2, 3, 5, 7, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, del presente Contratto.

Art. 42. Dichiarazione.

I Contraenti danno atto a me Ufficiale Rogante che	tutta la documentazione richiamata nel presente
contratto è conservata agli atti del	e che la stessa è da loro ben conosciuta.
Richiesto, Io Ufficiale Rogante ho redatto il pres	ente contratto, scritto con mezzo elettronico da
persona di mia fiducia su facciate di a	altrettanti fogli singoli e viene sottoscritto dalle
parti, unitamente a me Ufficiale Rogante, in calce	a quest'ultima ed a margine delle altre,
unitamente agli allegati innanzi richiamati, previa	lettura datane ai comparenti che lo hanno trovato
conforme ala loro volontà.	- -

Il Rappresentante della stazione appaltante

L'Appaltatore

L'Ufficiale Rogante